

(Testo approvato nella seduta del 30 gennaio 1998 e modificato nelle sedute del 24 luglio 2003, del 26 giugno 2007 e del 27 settembre 2011)

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

REGOLAMENTO

Indice degli articoli:

Art. 1: *Oggetto*

Art. 2: *Convocazione*

Art. 3: *Funzionamento*

Art. 4: *Segreteria*

Art. 5: *Relazione sull'attività*

Art. 6: *Approvazione, modifiche e integrazioni del regolamento*

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione della Regione con i Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli altri Enti Locali.
2. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli Enti Locali, è inoltre sede privilegiata per il raggiungimento delle intese tra tali Enti.
3. La Conferenza esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge istitutiva, così come modificate e integrate dall'art. 18 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, nonché ogni altra funzione espressamente prevista da norme regionali e statali vigenti.

Art. 2

Convocazione

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore Regionale da lui delegato.
2. E' convocata, di norma, una volta al mese secondo un calendario definito semestralmente dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Enti componenti.
3. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno nove giorni, salvo i casi di urgenza motivata.
4. E' compito della segreteria della Conferenza, di cui all'art. 4 del presente regolamento, predisporre e trasmettere entro lo stesso termine l'ordine del giorno della seduta.
5. Tutta la documentazione relativa alle materie da sottoporre all'esame della Conferenza è messa a disposizione dei componenti presso la segreteria e inviata anche, tramite posta elettronica, agli stessi presso le sedi degli Enti e degli organismi rappresentati, entro lo stesso termine di cui al comma 3.

- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
6. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, le richieste di parere e di argomenti da trattare che perverranno alla segreteria della Conferenza oltre il decimo giorno antecedente la seduta prefissata, saranno inserite d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 3
Funzionamento

1. La Conferenza ha sede presso la Giunta Regionale; può riunirsi presso sedi diverse.
2. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche; sono regolarmente costituite in presenza della maggioranza degli Enti e degli organismi rappresentati e individuati dalla legge regionale istitutiva, indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti alle stesse.
3. In caso di assenza per qualsiasi motivo di un componente può partecipare, in luogo dello stesso, altro amministratore da lui appositamente delegato con delega specifica alle sedute; la presenza della persona delegata è computata ai fini del numero legale necessario per la validità della seduta e sostituisce ad ogni effetto il componente effettivo.
4. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati, con apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica, gli Assessori Regionali, i Commissari Regionali, i Segretari Regionali e i Dirigenti Regionali responsabili delle strutture, competenti sulle materie all'ordine del giorno, nonché i rappresentanti istituzionali degli Enti Locali e gli eventuali loro consulenti, al fine di fornire il supporto tecnico e conoscitivo necessario o predisporre una relazione sui testi che saranno sottoposti all'esame della Conferenza.
5. La Conferenza può costituire gruppi di lavoro ai quali assegnare compiti di approfondimento di singoli argomenti e individuare un relatore al quale affidare l'esposizione sull'argomento assegnato.
6. La Conferenza può ammettere la consultazione di persone, Enti e associazioni interessati agli argomenti oggetto di discussione e può, inoltre, acquisire la consulenza tecnica di esperti nelle diverse discipline.
7. Il Presidente coordina l'andamento dei lavori.
8. La Conferenza, al termine della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, assume le determinazioni di competenza; esprime, ove richiesto, un parere scritto da inviare, nei termini previsti dalla legge istitutiva, all'organo richiedente, approva le intese. Le decisioni sono assunte con il voto palese della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, senza computare gli astenuti.
9. Ove sullo stesso argomento siano presentati più testi normativi, l'esame degli stessi va fatto congiuntamente, mentre le votazioni vanno fatte in modo separato.
10. I pareri devono essere richiesti alla Conferenza dal Presidente del Consiglio Regionale relativamente alle proposte di legge o dall'Assessore o dal Commissario Regionale o dal Segretario Regionale o dal Dirigente Regionale competente per materia relativamente agli schemi di disegni di legge, schemi di deliberazioni di Giunta Regionale, schemi di circolari e schemi di direttive.
11. I pareri della Conferenza, debitamente motivati, sono espressi dai componenti partecipanti alle sedute a conclusione della discussione di ciascun punto dell'ordine del giorno.
12. Ciascun componente può chiedere espressamente che il proprio parere sia inserito nel verbale della seduta.

Art. 4
Segreteria

--	--

1. La segreteria della Conferenza, così come prevista dalla legge istitutiva, ha compiti di assistenza istruttoria, verbalizzazione e formalizzazione dell'attività della Conferenza; provvede alla tenuta di tutta la documentazione inerente ai lavori della Conferenza.
2. Ha sede presso la Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.
3. Il segretario verbalizzante accerta la legalità delle sedute e del loro svolgimento, curando ogni altro adempimento diretto al regolare funzionamento della Conferenza; redige un sintetico verbale dei lavori delle singole sedute, che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso, da sottoporre all'approvazione nella seduta successiva.
4. Copia del verbale è rilasciata al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e ai componenti la Conferenza su espressa richiesta.

Art. 5

Relazione sull'attività

1. La Conferenza trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando le eventuali criticità nei rapporti interistituzionali.

Art. 6

Approvazione, modifiche e integrazioni del regolamento

1. Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta degli Enti e degli organismi rappresentati, come pure eventuali sue successive modifiche e integrazioni.
2. E' trasmesso, ai fini operativi, al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale nonché agli Enti e organismi rappresentati nella Conferenza.